

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del Registro	Oggetto:IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2014
Data 08-09-2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 16:45 in una sala della sede comunale utilizzata come sala consiliare del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DE FEBIS ENZINO	P	LANARI ADRIANA	P
MALASCORTA ROBERTO	P	DE ANTONIIS MARCELLO	A
D'OSTILIO LUIGI	P	DEGNITTI DOMENICO	A
D'ORAZIO LUCANTONIO	A		

PRESENTI	ASSENTI
N° 4	N° 3

Risultato legale il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Sig. :MALASCORTA ROBERTO

Partecipa il Segretario GREGORI PAOLA.

Vengono nominati scrutatori i sigg.

DE FEBIS ENZINO
LANARI ADRIANA

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO, inoltre, il comma 683 in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

RICORDATO CHE:

- nel territorio comunale il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani viene svolto in modalità porta a porta esternalizzato alla Società Cooperativa Consortile A.M. CONSORZIO SOCIALE;
- che lo spazzamento delle strade viene svolto in economia avvalendosi di mezzi e personale comunale;
- che l'attività amministrativa, di riscossione e di accertamento del tributo è svolta mediante il ricorso alla concessionaria di tributi.

VISTO lo schema di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai sensi dell'articolo 8 del DPR 158/1999 predisposto dal personale afferente all'Area Economico – finanziaria e finalizzato all'individuazione dei costi del servizio e degli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche e non domestiche.

DATO ATTO che l'approvazione del piano finanziario è propedeutico per l'approvazione del sistema tariffario per l'applicazione della TARI, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

ATTESO che, in base all'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio comunale ha competenza in materia di approvazione dei piani finanziari;

RILEVATO che dallo schema di Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio di € 237.292,40 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per il 2014 secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

CONSIDERATO che il piano finanziario che si allega al presente provvedimento tiene conto dei costi relativi ai servizi appaltati a terzi e di quelli gestiti in economia, per un costo complessivo di € 237.292,40 suddiviso in costi fissi totali € 56.750,42 pari al 23,92% e in costi variabili totali € 180.541,98 pari al 76,08%, nonché delle somme erogate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

ACCERTATO che le riduzioni e le esenzioni diverse da quelle previste di cui all'articolo 1, comma 659, a norma del comma 660, della Legge 147/2013 possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e coperte mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 il quale prevede che, nell'ambito della propria autonomia, il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTO l'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

CONSIDERATO che tale riparto è stato stabilito tenendo conto dei dati dei ruoli degli anni precedenti, nonché della banca dati attuale, nella misura del:

- 87,00% per le utenze domestiche
- 13,00% per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che per la determinazione delle tariffe l'Ente deve stabilire i coefficienti di produttività dei rifiuti da applicare Kb, Kc, Kd, individuandoli all'interno di un intervallo minimo e massimo per ogni categoria già fissato dal DPR 158/1999;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 652, della citata Legge 147/2013 prevede che: *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".*

RILEVATO che l'Amministrazione ha operato in questo modo:

UTENZE DOMESTICHE: COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE - Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare (KB) – sono stati considerati i coefficienti 2,20 (per quattro componenti), 2,90 (per cinque componenti) e 3,40 (per 6 o più componenti);

UTENZE NON DOMESTICHE: sono stati aumentati i coefficienti minimi di percentuali variabili fino all'80% per quasi tutte le categorie ad eccezione delle seguenti:

- Cat. 2.5 - Alberghi con ristorazioni – considerati i coefficienti minimi;
- Cat. 2.17 – Bar, Caffè, Pasticceria – considerati i coefficienti minimi;
- Cat. 2.16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie – I coefficienti minimi sono stati ridotti del 40%;

RITENUTO quindi, procedere alla determinazione delle tariffe secondo i coefficienti di produttività fissati e riepilogati nelle tabelle, allegate al piano finanziario, per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche:

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18, in data odierna, immediatamente eseguibile;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra.

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. Di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani Tari anno 2014 dal quale risulta che il costo complessivo per la gestione del servizio è pari a € 237.292,40;
3. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
4. di approvare per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 10 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI, relative alle utenze domestiche e non domestiche, in base alle tabelle allegate al presente atto, unitamente al piano finanziario, per farne parte integrante e sostanziale;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-08-2014

Il Responsabile del servizio interessato
MASSIMI GIUSEPPE

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-08-2014

Il Responsabile del servizio finanziario
MASSIMI GIUSEPPE

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGORI PAOLA

IL PRESIDENTE
MALASCORTA ROBERTO

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 09-09-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGORI PAOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGORI PAOLA

Bisenti 09-09-2014

PROT. N°